

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO DI REGIONE ED ENTI LOCALI

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 136

Del 29 marzo 2012

Oggetto **procedura ristretta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG 2629927C67) - aggiudicazione definitiva.**

Determinazione del Direttore Generale f.f.

Decisione

Il Direttore Generale f.f. Cesare Paonessa nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di approvare l'aggiudicazione della procedura ristretta indetta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG 2629927C67), secondo quanto previsto da tutta la documentazione di gara richiamata in motivazione, alla società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014;
2. di dare atto che, per tutta la durata del contratto di servizio, i valori unitari medi delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio saranno:
 - a) per la linea n. 268 di 0,703 €/vett*km
 - b) per i restanti servizi di 1,407 €/vett*km .
3. che il valore stimato dell'affidamento per l'intero periodo contrattuale, pari a 6 anni è definibile in circa € 60.600.000,00 di cui:
 - c) € 31.854.000,00 oltre IVA relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio; l'importo è comprensivo:
 - delle compensazioni per le agevolazione tariffarie degli obblighi di servizio relativi alla libera circolazione, come disposti dalla Regione Piemonte;
 - dell'adeguamento annuale, così come previsto dall'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 422/1997, calcolato in ragione dello 0,75%;
 - d) € 28.746.000,00 circa al netto dell'I.V.A. relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, tenuto conto anche della ripartizione degli introiti tariffari generati nell'ambito del sistema tariffario integrato FORMULA, afferenti ai servizi oggetto dell'affidamento.
4. di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace allorché sarà stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 11 commi 8 e 9 del DLgs 163/2006
5. di dare mandato al RUP di provvedere all'effettuazione delle suddette verifiche e alle comunicazioni previste dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 nonché di procedere con tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione di cui al D.Lgs. 163/2066 e s.m.i. compresa l'adozione dei necessari impegni di spesa;
6. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi prima della stipula del contratto, che ai sensi della documentazione di gara avverrà mediante scrittura privata non autenticata, l'adozione dei necessari impegni di spesa.

Proposta di Determinazione n. 30 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE

Motivazione

Con determinazione dirigenziale n. 227 del 01/06/2011, è stata approvata l'indizione della procedura ristretta per l'affidamento in concessione, per la durata di anni sei di servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito metropolitano di Torino.

Con la medesima determinazione sono stati approvati il bando di gara (Allegato A), il disciplinare di gara (Allegato B) ed i suoi Allegati: Allegato 1 (Elenco dei servizi); Allegato 2 (Programmi di esercizio); Allegato 3 (Sistema Tariffario); Allegato 4 (Sistema di tariffazione integrata "FORMULA"; Allegato 5 (Liberato accesso ai servizi); Allegato 6 (Sistema di Bigliettazione Integrata Piemonte); Allegato 7 (Sistema di Monitoraggio denominato OTX); tutta la documentazione è stata pubblicata sul profilo di committente dell'Agenzia: <http://www.mtm.torino.it/it/agenzia/bandi-e-concorsi/gare-trasporto-pubblico>.

Il 1/6/2011 si è provveduto altresì a spedire l'avviso di gara alla Commissione per la pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (pubblicazione avvenuta il 4/6/2011) e successivamente sono state effettuate le pubblicazioni prescritte dal D.Lgs. 163/2006.²

Con determinazione dirigenziale n. 250 del 20 giugno 2011, il Disciplinare di gara è stato aggiornato alla rev. 1.01 essendo stato riscontrato un errore materiale nella definizione dei punti attribuibili.

Con determinazione dirigenziale n. 272 del 30 giugno 2011, è stato approvato lo schema di contratto che regolerà i rapporti tra ente concedente e concessionario, i criteri di valutazione come definiti nel documento "contenuti dell'offerta tecnica e criteri per la valutazione" nonché lo schema della lettera d'invito, dando atto che la trasmissione di detta documentazione sarebbe stata effettuata, unitamente alla documentazione tecnica approntata dagli uffici dell'Agenzia, alle imprese che sarebbero risultate qualificate.

A seguito delle verifiche effettuate dal RUP in ordine al rispetto formale della domanda di partecipazione e dei requisiti minimi prescritti per la qualificazione³, e successivamente alla definizione degli allegati tecnici di riferimento del documento "contenuti dell'offerta tecnica e criteri per la valutazione" e dello schema di contratto⁴, è stata trasmessa all'unica impresa qualificata, la società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014, la lettera d'invito a presentare offerta (prot. n. 3545/2011 del 24/08/2011), fissando il termine di presentazione alle ore 12.00 del 21/10/2011.

Con successiva nota prot. 3785 del 15/09/2011 si è proceduto a comunicare l'avvenuta correzione al documento "contenuti dell'offerta tecnica e criteri per la valutazione" trasmettendolo in versione aggiornata (Rev. 1.01) e si è proceduto altresì ad integrare la documentazione tecnica.

Con nota prot. 4271/2011 del 11/10/2011 sono state trasmesse le risposte ai quesiti pervenuti ed è stato posticipato il termine di presentazione dell'offerta alle ore 12.00 del giorno 31/10/2011.

Con determinazione dirigenziale n. 436 del 4/11/2011 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

La prima seduta pubblica di gara si è tenuta il 23 gennaio 2012; la Commissione giudicatrice si è successivamente riunita in più sedute riservate procedendo all'esame

della documentazione tecnica presentata dall'operatore economico invitato e attribuendo il punteggio secondo i criteri di valutazione individuati con la documentazione di gara; al termine delle operazioni di valutazione, l'offerta tecnica è stata giudicata assegnando 45 punti su 70 attribuibili.

La seconda seduta pubblica si è tenuta il 16 marzo 2012, e con riferimento all'offerta economica sono stati offerti i seguenti ribassi:

- percentuale di ribasso relativa al valore unitario medio posto a base di gara per la linea n. 268: 0,1%;
(l'applicazione di detta percentuale al valore unitario medio posto a base di gara (€ 0,7046) restituisce un valore unitario medio per la linea n. 268 pari ad € 0,703);
- percentuale di ribasso relativa al valore unitario medio posto a base di gara per le restanti linee: 0,1%;
(l'applicazione di detta percentuale al valore unitario medio posto a base di gara (=€ 1,4092) restituisce un valore unitario medio per le restanti linee pari ad € 1,407).

Sulla base delle disposizioni di gara, all'offerta economica sono stati attribuiti 30 punti su 30.

L'offerta presentata ha pertanto totalizzato 75 punti su 100⁵.

Tutte le operazioni della commissione giudicatrice sono state verbalizzate (verbali dal n. 1 al n. 9 depositati agli atti).

Sulla base delle disposizioni di gara e della documentazione agli atti, verificata la regolarità del procedimento si ritiene che la concessione di servizi possa essere aggiudicata definitivamente alla società EXTRA.TO S.C.A.R.L.

Valore della concessione

In fase di avvio della procedura il valore dell'affidamento per l'intero periodo contrattuale, pari a 6 anni, era stato stimato in € 59.820.000,00 di cui

- € 33.720.000,00 oltre I.V.A., relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, comprensivo delle agevolazioni tariffarie degli obblighi di servizio relativi alla libera circolazione, così come disposti dalla Regione Piemonte, e dell'adeguamento annuale, così come previsto dall'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 42/1997;
- € 26.100.000,00, al netto dell'I.V.A. relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, tenuto conto della ripartizione degli introiti tariffari generati nell'ambito del sistema tariffario integrato FORMULA.

Con riferimento all'ammontare delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, le stesse venivano stimate in relazione ad un obiettivo di produzione di servizi fissato per i 6 anni contrattuali in 25.100.000 vett*km, considerando la necessità di operare nel corso del contratto specifiche operazioni di razionalizzazione dei servizi.

Sia il valore delle compensazioni economiche sia l'obiettivo di produzione sono stati stimati in funzione delle risorse pubbliche allora disponibili, quantificate sulla base dell'Accordo di programma Regione-Agenzia 2007-2009⁶, del successivo Addendum⁷, e oggetto di uno specifico intervento da parte della Regione Piemonte con la D.G.R. 15-1761 del 28/03/2011, con la quale si provveduto a riparametrare le risorse destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale in ragione di una diminuzione del 3% per l'anno 2011, del 10% e del 12% per i successivi 2 anni, sulla base delle risorse assegnate per l'anno 2010.

Successivamente, rispetto alla situazione sopra delineata, con DGR 35-2942 del 28/11/2011, la Regione Piemonte ha provveduto a rideterminare ulteriormente l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento provvedendo ad effettuare un'ulteriore riduzione delle risorse pari ad un aggiuntivo 5% annuo (per gli anni 2012-2014).

In relazione a quanto sopra, tenuto conto della durata del contratto, che decorrendo presumibilmente dal 1/7/2012 avrà validità a tutto il 30/6/2018, e assumendo l'invarianza delle risorse regionali per gli anni successivi al 2014, si stima l'ammontare complessivo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio⁸ in € 31.854.000,00.

Dette compensazioni (oltre a comprendere il compenso forfetario per gli oneri connessi ai call-center dei servizi a chiamata), sono relative ad un livello stimato di produzione dei servizi per l'intero periodo contrattuale di sei anni, pari a circa vett*km 23.547.000.

Alla produzione di servizi stimata, correlata all'ammontare delle compensazioni degli obblighi di servizio, si aggiunge la produzione dei servizi di cui all'allegato 1 al disciplinare di gara secondo le specifiche compensative ivi definite.⁹

La variazione della produzione stimata oggetto di compensazioni economiche degli obblighi di servizio rispetto all'importo complessivo stimato a base di gara è dell'ordine di circa il 6,19%.

Con riferimento ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, la stima è stata effettuata sulla base dell'importo stimato per l'anno 2010, desunto dalle dichiarazioni delle società che gestiscono il servizio, moltiplicando il valore dichiarato a consuntivo, pari ad € 4.350.000,00 per i sei anni di contratto.

Con, la deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 36-2943 è stato autorizzato l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i approvando incrementi medi delle tariffe pari al 6 % per gli abbonamenti extraurbani di linea e del 10% per le tariffe ordinarie di corsa semplice e per gli abbonamenti per i servizi in area integrata FORMULA.

Inoltre, con la DGR n. 36-2943, a partire dal 2013, è stato previsto un meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale per cui, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno sarà autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente.

Tenuto conto di quanto sopra, considerato che l'incremento medio del 10% si applica alla quasi totalità delle tariffe relative ai servizi oggetto della concessione, data la rigidità della domanda di trasporto pubblico all'aumento delle tariffe, la stima dei ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, varia da circa € 26.100.000,00 a circa € 28.746.000,00¹⁰.

Il valore complessivo stimato dell'affidamento varia pertanto da € 59.820.000,00 a circa € 60.600.000,00.

Detto valore non comprende

- le eventuali altre erogazioni alle quali il concessionario avrà diritto in virtù della gestione dei servizi oggetto di concessione tra le quali si richiamano i contributi a copertura degli oneri CCNL, relativi agli accordi siglati il 20/12/2003 (art. 2), 18/11/2004 (art. 11) così come previsti dalle leggi n. 47/2004 e n. 58/2005 nonché gli

- importi relativi all'art. 1 comma 1230 della legge 296/2006, che saranno erogati direttamente dalla Regione Piemonte;
- i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio.

Il rapporto tra il valore complessivo stimato dei ricavi da traffico e il valore complessivo dell'affidamento (compensazioni economiche degli obblighi di servizio + ricavi da traffico), che si assume copra interamente i costi (oltre che comprendere un ragionevole margine di utile), soddisfa le disposizioni di legge che richiedono che il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura (non presenti nel presente affidamento), sia pari almeno allo 0,35 (il valore calcolato sulle precedenti stime è pari allo 0,47)¹¹.

Applicazione

In relazione all'effettivo importo delle compensazioni economiche che saranno oggetto del contratto di servizio, così come indicato nella parte dedicata al valore della concessione del presente provvedimento, nonché della durata del contratto che si prevede termini il 30/06/2018, si rinvia ad uno specifico provvedimento, da adottarsi prima della stipulazione del contratto, l'adozione degli impegni di spesa in favore di EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014 e/o a favore delle imprese esecutrici.

Il valore complessivo delle compensazioni economiche e il correlato obiettivo di produzione di servizi potranno variare in funzione dell'effettiva quantità di risorse che la Regione Piemonte renderà disponibili nel corso del periodo contrattuale.

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 29 marzo 2012

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; artt. 29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Il 20/06/2011 pubblicazione sulla G.U.R.I. – Contratti pubblici, il 14/06/2011 su la Repubblica – Torino, il 15/06/2011 su la Repubblica – ed. nazionale; il 16/06/2011 su Europa; il 17/06/2011 su la Sentinella del Canavese,

³ Nota RUP al direttore generale f.f. prot. 2966/2011 del 8/7/2011

⁴ Nota direttore generale f.f. a RUP prot. 3544/2011 del 23/08/2011

⁵ Nel verbale n. 9 del 16/03/2012, si da atto che la commissione ha proceduto alla valutazione di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.lgs. 163/2006 verificando se, sia la i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, fossero entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Con riferimento ai punti relativi all'offerta tecnica la commissione da atto che il punteggio attribuito, pari a 45 punti su 70, è inferiore a 56 ovvero al limite dei 4/5 del punteggio massimo previsto dal bando di gara.

Risulta invece pari al massimo dei punti attribuibili il punteggio assegnato per l'offerta economica. Non essendo soddisfatte entrambe le condizioni previste dalla disposizione di legge l'offerta risulta congrua e non automaticamente assoggettabile alla verifica di cui all'art. 87 del D.Lgs. 163/2006.

⁶ Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009, sottoscritto in data 26/03/2008 con la Regione Piemonte, del quale il citato PTA 2007-2009 è parte integrante e sostanziale

⁷ Addendum" all'Accordo di programma, sottoscritto il 24/11/2008 in applicazione della DGR 53-9321 del 28/07/2008, il quadro delle risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi di competenza dell'Agenzia è stato aggiornato con specifiche risorse aggiuntive

⁸ Così come previsto all'art. 3 del disciplinare di gara le compensazioni economiche degli obblighi di servizio sono, comprensive delle agevolazioni tariffarie degli obblighi di servizio relativi alla libera circolazione, così come disposti dalla Regione Piemonte, e dell'adeguamento annuale, così come previsto dall'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 422/1997, calcolato in ragione dello 0,75%.

⁹ L'allegato 1 al disciplinare di gara stabilisce che:

- o con riferimento alla linea 246 e al percorso 87, il programma di esercizio comprende una produzione di servizi stimabile in ca. 85.000 vett*km/anno le cui compensazioni economiche degli obblighi di servizio non sono ricomprese nell'ammontare delle risorse di cui al punto 3.1.a) del disciplinare di gara in quanto derivanti da trasferimenti annuali non strutturali; conseguentemente tale produzione di servizi non è stata calcolata ai fini del punto 3.3 del disciplinare di gara;
- o con riferimento alla linea 268 e ai percorsi 3-4, il programma di esercizio comprende una produzione di servizi stimabile in ca. 127.000 vett*km/anno; per tali servizi non è prevista alcuna compensazione economica degli obblighi di servizio in quanto all'atto della istituzione di detti servizi, d'intesa con l'attuale operatore esercente, le compensazioni sono state valutate pari a zero. Per tali ragioni la produzione di servizi non è stata calcolata ai fini del punto 3.3 del disciplinare di gara.

Nell'ambito della procedura di gara, in sede di risposta ai quesiti proposti dai concorrenti (nota prot. 4271/2011 dell'11/10/2011, è stato comunicato che con riferimento alla produzione di servizi della linea 268, non oggetto di compensazioni economiche, è stato comunicato che le modifiche ai programmi di esercizio intervenute nel corso dell'anno hanno generato una variazione di tali percorrenze da 127.000 vett*km a 281.000 vett*km.

¹⁰ Il calcolo dell'elasticità della domanda è stato effettuato sulla base della variazione del numero di passeggeri trasportati nel 2008 rispetto ai passeggeri trasportati nel 2007, anno in cui è stata effettuata l'ultima manovra tariffaria. I dati relativi ai passeggeri trasportati sono stati elaborati dall'Agenzia sulla base delle schede di frequentazione dei servizi fornite dagli operatori; i dati dei ricavi da traffico sono stati forniti dalle Aziende.

L'incremento delle tariffe, intervenuto nel secondo semestre del 2007, ha dato atto a un aumento medio del biglietto di corsa semplice extraurbano pari al 12% e a un aumento medio degli abbonamenti FORMULA pari al 15% (per l'abbonamento FORMULA l'incremento è stato realizzato per il 70% nel 2007 e per il restante 30% nella seconda metà del 2008; tuttavia ai fini del calcolo si è utilizzato l'intero incremento). Nella nuova stima dei ricavi da traffico si è anche stimato l'effetto negativo della variazione quantitativa dei servizi erogati.

¹¹ L'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 422/1997 prevede che i "contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991."

L'art. 14 della L.R. 1/2000 stabilisce che:

"1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1. gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. [...].

3. A partire dal 1. gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non può, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.